

MINISTERO BENI CULTURALI AMBIENTALI
Ufficio Centrale B.A.A.A.S.
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA
TOSCANA

**CONVENZIONE ACCESSORIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LA
TOSCANA E LA SOCIETA' PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'AREA
ARCHEOLOGICA DI POPULONIA**

L'anno millenovecentonovantotto, addì 11 del mese di luglio avanti a me, Dr. Maddalena Ragni, in qualità di Ufficiale Rogante abilitato, ai sensi dell'art. 16 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D.2375/1924 n.827, giusta decreto dirigenziale in data 10/07/98, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa e senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo, rinunciato, si sono costituiti i Signori:

-Dr. Angelo Bottini, Dirigente della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, con sede in Firenze, Via della Pergola 65 Codice Fiscale n 80018950487 nato a Milano il 03.05.1949 domiciliato per la carica a Firenze, Via della Pergola n. 65, in rappresentanza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

-Arch. Massimo Zucconi, nato a Campiglia M.ma LI il 7/11/1953 domiciliato a Campiglia M.ma, fraz. di Venturina, Via Cimarosa 10, in rappresentanza della Parchi Val di Cornia S.p.A. con sede legale in Via Lerario 90 P. IVA 01091280493

Premesso che:

- con atto della Soprintendenza Archeologica per la Toscana del 11/7/98 è stato concesso alla Soc. Parchi Val di Cornia S .p. A. l 'uso dell'area archeologica demaniale di Populonia, di estensione pari a 97.430 mq., nonché di tutte le strutture archeologiche di proprietà statale comunque situate all' interno dei confini del parco arceo-minerario della val di Cornia, esattamente individuate all' art. 2 punti 1) e 2) dell' atto sopra citato nonché nelle allegate planimetrie;

- che le parti come sopra costituite hanno ritenuto opportuno regolamentare con presente convenzione accessoria i loro rapporti per garantire un' organica gestione e fruizione tanto delle aree archeologiche già aperte al pubblico, quanto del più vasto territorio interessato dal parco arceo-minerario sopra citato;

- che la predetta regolamentazione dei rapporti tra il Min.beni Culturali e Ambientali-Soprintendenza Archeologica per la Toscana deve essere considerata sperimentale rispetto alla definitiva ed organica gestione delle aree rcheologiche comprese nei confini del parco;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Art.1

Le premesse formano parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti

Art. 2

Parimenti a quanto previsto per l'atto di concessione, la validità della presente convenzione è subordinata all'assenza di preclusioni di ordine giurisdizionale rappresentate dall'esito dei ricorsi amministrativi in atto e di quelli che ,potrebbero essere presentati ai competenti organi di giurisdizione amministrativa nei confronti delle procedure adottate dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. e dal Comune di Piombino, in primis quello attualmente in corso davanti al Consiglio di Stato presentato dalla Populonia-Italica S.p.A.,nei confronti della procedura di esproprio del fabbricato di sua proprietà destinato ad ospitare i servizi del futuro parco archeologico-naturalistico di Baratti-Populonia.

Art.3

Relativamente all'uso dei beni di proprietà demaniale oggetto dell'atto di concessione,sono a carico della Parchi Val di Cornia S.p.A. :

- assicurazione dell'apertura al pubblico dell'intera area con predisposizione di sistemi informativi didattico-scientifici, orari di apertura e chiusura che coprano almeno l'attuale orario di apertura dell' area archeologica del Podere San Cerbone e del Podere Casone (dalle ore 9 al tramonto),organizzazione di percorsi e visite guidate;

- assicurazione della vigilanza, anche notturna, dell'intera area, con particolare attenzione alla stessa nei periodi di apertura al pubblico;
-assunzione di tutti gli impegni finanziari derivanti dalla manutenzione ordinaria delle aree e dei monumenti, dal consumo di acqua,luce,telefono e, quant'altro necessario allo svolgimento del servizio e alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente. Sono esclusi dagli impegni finanziari imputabili alla Parchi Val di Cornia S.p.A. gli oneri derivanti da tutte le utenze utilizzate dagli addetti alla vigilanza in ruolo alla Soprintendenza, dalle utenze localizzate presso gli edifici non concessi in uso alla Parchi Val di Cornia S.p.A., localizzati sul Poggio della Porcareccia e nella necropoli del Casone, utilizzati dai custodi-cassieri o da altro personale in ruolo alla Soprintendenza

Art. 4

La Parchi Val di Cornia S.p.A. assume la responsabilità dell'integrità e della conservazione dei beni archeologici presenti nelle aree sopra richiamate.

L'integrità e la conservazione dei suddetti beni sarà assicurata dalla Parchi Val di Cornia S.p.a. con una dotazione organica del parco costituita da personale dipendente in forma stabile in numero non inferiore alle 8 unità al quale si aggiungerà personale stagionale, con un modello organizzativo improntato al criterio della flessibilità in funzione del variare del numero dei visitatori e dei fattori di rischio.

A tale scopo il personale addetto al parco, diretto ed indiretto, sarà appositamente formato ed incaricato anche per le funzioni proprie della sorveglianza e del controllo e dovrà fornire adeguate garanzie di affidabilità rispetto ai compiti affidati in relazione all'importanza del patrimonio archeologico da tutelare.

La Soprintendenza archeologica della Toscana si riserva di formulare, in ogni momento, pareri e proposte migliorative in ordine alle misure adottate per la sicurezza e la vigilanza dell' area, al contenuto scientifico e all'idoneità dei sistemi informativi nonché ai criteri di selezione del personale, fermi restando il rispetto dei criteri organizzativi sopra definiti e la sostenibilità economica delle proposte stesse da parte della Parchi Val di Cornia S.p.A.

Resta inteso che la mancata osservanza degli obblighi assunti in ordine alla conservazione dell'integrità del patrimonio archeologico costituisce motivo di risoluzione della convenzione nei termini e con le modalità definite nell'atto di concessione.

Art.5

L'Amministrazione dello Stato rimane in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine a incidenti e/o danni di ogni natura che possono derivare a persone e/o cose, essendo poste a carico della Parchi Val di

Cornia S.p.A. responsabilità per la sicurezza di terzi in ordine all'applicazione della presente convenzione

Art. 6

Relativamente all'uso dell'immagine dei beni appartenenti al patrimonio archeologico, compreso nella quota percentuale posta a carico della Soc. Parchi Val di Cornia S.p.A. di cui all'art. 5 dell'atto di concessione, viene escluso l'uso in esclusiva e qualsiasi riproduzione degli stessi dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà riportare formalmente dicitura: "Realizzato su concessione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali", con l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore duplicazione con qualsiasi mezzo.

Art. 7

La presente convenzione, accedendo all'atto di concessione, avrà parimenti durata di anni 8, decorrenti dalla data della sottoscrizione e potrà essere soggetta a rinnovo dietro formale richiesta da: presentare almeno tre mesi prima della scadenza della presente convenzione.

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e per esso la Soprintendenza Archeologica per la Toscana, si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione con preavviso di mesi tre, e senza che la Parchi Val di Cornia S.p.A. abbia diritto ad indennità od altro, a seguito di situazioni che suggeriscano, per comprovate ragioni di pubblico interesse, convenienza e tutela, la revoca della concessione e l'adozione di un tale provvedimento consequenziale.

In caso di inadempienze gravi della presente convenzione, inclusi gli impegni di cui all' art. 3 e 4, nonché di rischi o detrimento del patrimonio archeologico, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e per esso la Soprintendenza Archeologica per la Toscana si riserva di disporre con la revoca della concessione, la risoluzione immediata del presente atto, facendo salva nello stesso tempo l'adozione di tutte quelle misure conseguenti alle proprie competenze istituzionali di tutela. E riconosciuta al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali la facoltà, qualora se ne ravvisi l'opportunità, di procedere nel periodo di vigenza della convenzione e di concerto con la Parchi val di Cornia S.p.A., ad una revisione annuale degli impegni.

La validità e l'efficacia della presente convenzione, per espressa volontà del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali è vincolata alla permanenza nell'assetto societario della Parchi Val di Cornia S.p.A. della quota maggioritaria delle azioni a partecipazione pubblica.

Art. 8

Stante l'eccezionale interesse archeologico e la complessità e la vastità dell'area da tutelare, al personale di custodia della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, in servizio presso l'area archeologica demaniale di Populonia, spetterà comunque la supervisione di tutte le aree comprese e non nei limiti del Parco.

E' comunque nella facoltà della Soprintendenza Archeologica per la Toscana:

- di verificare in ogni momento il rispetto (di quanto stabilito nel presente atto;
- di avvalersi delle prestazioni del proprio personale di vigilanza per ogni controllo relativo allo stato di conservazione dei beni demaniali.
- Nel caso alcuni interventi, ritenuti comunque dalla Soprintendenza necessari ed improcrastinabili ai fini della tutela, della conoscenza e della valorizzazione della zona, si rivelassero incompatibili, anche per limitati periodi di tempo, con la piena fruibilità pubblica del Parco, le modalità ed i tempi di attuazione degli stessi saranno oggetto di una programmazione congiunta con la Parchi Val di Cornia S.p.A. fatte salve ovviamente necessità di intervento di somma urgenza.

Art. 9

Agli effetti del presente atto la Parchi Val di Cornia S.p.A. elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 10

Le spese connesse alla stipula del presente atto sono poste a carico della Parchi Val di Cornia S.p.A. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa.

Art. 11

La presente convenzione avrà operatività a far data dall'avvenuta sottoscrizione da parte dei soggetti contraenti

Art.12

La presente convenzione potrà essere modificata per accordo delle parti contraenti.

Art. 13

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite al Foro di Firenze.

Art. 14

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. le parti dichiarano di aver letto con attenzione tutti gli articoli e di approvarli esplicitamente.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina con inchiostro indelebile su n.4 fogli; i di carta uso bollo, pagine complete n.15, righe n. ___ fin qui ed in chiara e intelleggibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano conforme alle loro precise volonta' e, in segno di accettazione, lo sottoscrivono apponendo, inoltre, le loro firme a margine di ciascun foglio e di ciascun allegato.

in. Beni Cult. Amb. Sopr.

Sopr. Arch. Per la Toscana

Il Dirigente

Dr. Angelo Bottini

Soc. Parchi Val di Cornia
Il Presidente

L'Ufficiale Rogante

Dr. Maddalena Ragni

Firenze,